



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministero del Turismo

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

OGGETTO: APPROVAZIONE DIRETTIVA PER IL CONTROLLO ANALOGO DI ENIT S.p.A.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche ed integrazioni e atti attuativi;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modifiche e integrazioni e atti attuativi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e, in particolare, l’articolo 16 concernente le società in house e i requisiti del controllo analogo;



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 177, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell’organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il Decreto del Ministro del turismo n. 184611 del 20 settembre 2024, recante “Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 177”, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 6 novembre 2024, al n. 1553;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministero del Turismo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2026 e nel triennio 2026-2028 del 30 dicembre 2025 con prot. n. 279782/25;

VISTA la direttiva generale per l’azione amministrativa – anno 2026 emanata dal Ministro del Turismo il 14 gennaio 2026, prot. n. 3801/26;

VISTO il “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 del Ministero del Turismo”, adottato con decreto del Ministro del turismo del 31 gennaio 2026, prot. 12447/26, in corso di acquisizione dei pareri del MEF – IGOP e del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare, l’articolo 16 del citato decreto concernente la trasformazione dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – in ente pubblico economico;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ed in particolare gli artt. 6 e 7 concernenti l’istituzione del Ministero del Turismo, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO, in particolare, l’articolo 25 del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ai sensi del quale, il Ministero del Turismo è autorizzato a costituire nell’anno 2023 una società per azioni denominata «ENIT S.p.A.» avente ad oggetto l’attività di supporto e promozione



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i diritti dell'azionista. La società ENIT S.p.A. è qualificata come società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del Turismo;

VISTO, altresì, il comma 6 del citato articolo 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ai sensi del quale, contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è soppresso e le relative funzioni sono attribuite alla società ENIT S.p.A.;

VISTO l'articolo 18, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 177, che prevede che la Direzione Generale della Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo eserciti le attività di controllo analogo nei confronti di ENIT S.p.A. e, in particolare, curi, in collaborazione con la medesima società e con le regioni e le province autonome, la creazione e la promozione di un'immagine unitaria e coordinata del turismo italiano e del made in Italy;

VISTO il decreto ministeriale prot. 32091 del 30 novembre 2023 con il quale è stata disposta la costituzione della società in house denominata "ENIT S.p.A." con contestuale soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e attribuzione delle relative funzioni alla società "ENIT S.p.A.", come previsto dall'articolo 25 del citato decreto-legge n. 44 del 2023;

VISTO l'atto del Notaio Paolo Castellini rogito 25899, repertorio 88218, con il quale in data 27 febbraio 2024 è stata costituita la società per azioni denominata "ENIT S.p.A.", iscritta al registro delle imprese in data 5 marzo 2024;

TENUTO CONTO che nel periodo intercorrente tra la soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, il completamento dell'attività del Commissario liquidatore e le successive determinazioni del Ministero del Turismo, è necessario assicurare la gestione transitoria delle attività e dei rapporti pendenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, nonché consentire l'operatività della società ENIT S.p.A.;

CONSIDERATO, pertanto, che in data 20 marzo 2024 è stata sottoscritta in via d'urgenza la Convenzione transitoria prot. 8553/24 tra il Ministero del Turismo e la neocostituita ENIT S.p.A., al fine di garantire l'immediata attuazione di quanto ivi stabilito ai fini della



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

continuità dell'attività amministrativa e del principio di buon andamento, nelle more della definizione da parte di ENIT S.p.A. degli allegati acclusi e richiamati all'interno della Convenzione stessa, come da nota prot. 8552 del 20 marzo 2024;

VISTO il D.P.C.M. del 29 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti al n. 1452 dell'8 ottobre 2024, di conferimento al sottoscritto dott. Federico Amedeo Lasco dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo del Ministero del Turismo, ai sensi dell'art. 19, comma 4 e 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001;

VISTA la Direttiva per il controllo analogo di ENIT S.p.A. allegata sotto la lettera "A" a costituirne parte integrante e sostanziale del presente decreto e ravvisata la necessità di procedere alla relativa approvazione, che definisce l'esercizio del controllo analogo effettuato da parte del Ministero del Turismo - Direzione Generale della Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo su ENIT S.p.A.;

DECRETA

Art.1

È approvata la direttiva per il controllo analogo di ENIT S.p.A. da parte del Ministero del Turismo - Direzione Generale della Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo, come da allegato "A" che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore dalla data di adozione. Il presente Decreto è notificato a ENIT S.p.A., a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo enitspa@cert.enit.it, per i conseguenti adempimenti relativi all'esercizio del controllo analogo di cui alla Direttiva approvata con il precedente articolo 1.

Art. 3

Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore Generale

Federico A. Lasco

documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs.82/2005

Firmato digitalmente da

**FEDERICO AMEDEO
LASCO**



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministero del Turismo

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

Direttiva per il controllo analogo di ENIT S.p.A.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche ed integrazioni e atti attuativi;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modifiche e integrazioni e atti attuativi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 177, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell’organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il Decreto del Ministro del turismo n. 184611 del 20 settembre 2024, recante “Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 177”, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 6 novembre 2024, al n. 1553;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministero del Turismo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2026 e nel triennio 2026-2028 del 30 dicembre 2025 con prot. n. 279782/25;

VISTA la direttiva generale per l’azione amministrativa – anno 2026 emanata dal Ministro del Turismo il 14 gennaio 2026, prot. n. 3801/26;

VISTO il “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 del Ministero del Turismo”, adottato con decreto del Ministro del turismo del 31 gennaio 2026, prot. 12447/26, in corso di acquisizione dei pareri del MEF – IGOP e del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare, l’articolo 16 del citato decreto concernente la trasformazione dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – in ente pubblico economico;



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” ed in particolare gli artt. 6 e 7 concernenti l'istituzione del Ministero del Turismo, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO, in particolare, l'articolo 25 del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ai sensi del quale, il Ministero del Turismo è autorizzato a costituire nell'anno 2023 una società per azioni denominata «ENIT S.p.A.» avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i diritti dell'azionista. La società ENIT S.p.A. è qualificata come società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del Turismo;

VISTO, altresì, il comma 6 del citato articolo 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ai sensi del quale, contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è soppresso e le relative funzioni sono attribuite alla società ENIT S.p.A.;

VISTO l'articolo 18, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 177, che prevede che la Direzione Generale della Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo eserciti le attività di controllo analogo nei confronti di ENIT S.p.A. e, in particolare, curi, in collaborazione con la medesima società e con le regioni e le province autonome, la creazione e la promozione di un'immagine unitaria e coordinata del turismo italiano e del made in Italy;

VISTO il decreto ministeriale prot. 32091 del 30 novembre 2023 è stata disposta la costituzione della società in house denominata “ENIT S.p.A.” con contestuale soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e attribuzione delle relative funzioni alla società “ENIT S.p.A.”, come previsto dall'articolo 25 del citato decreto-legge n. 44 del 2023;

VISTO l'atto del Notaio Paolo Castellini rogito 25899, repertorio 88218, con il quale in data 27 febbraio 2024 è stata costituita la società per azioni denominata “ENIT S.p.A.”, iscritta al registro delle imprese in data 5 marzo 2024;

VISTO il Decreto prot. n. 47981/24 del 8 agosto 2024 di approvazione della Convenzione transitoria tra il Ministero del Turismo ed ENIT S.p.A. prot. n. 8553/24 del 20 marzo 2024 e dell'Atto modificativo dell'articolo 8 (Personale) della Convenzione transitoria tra il Ministero del Turismo ed ENIT S.p.A. prot. n. 47892/24 del 8 agosto 2024.

DISPONE

Art. 1

Oggetto, definizioni e riferimenti generali

1. La presente direttiva disciplina il controllo analogo che il Ministero del Turismo (“**Ministero**”) esercita su ENIT S.p.A. (“**ENIT**” o “**Società**”), ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 del



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dell'articolo 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, determinandone tipologia e modalità e definendone il perimetro nel rispetto della normativa di riferimento e dell'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e amministrativa.

2. La presente direttiva è volta alla puntuale disciplina:
 - del sistema di monitoraggio, che consente l'individuazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, e l'identificazione delle azioni correttive;
 - dei principali dati economico-finanziari e amministrativo-gestionali, la cui acquisizione è richiesta ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte del Ministero;
 - del perimetro e del processo informativo, che la Società è tenuta a rispettare, ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte del Ministero.
3. Per "controllo analogo" si intende l'esercizio da parte del Ministero di un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative di ENIT, analoga a quella svolta istituzionalmente sull'attività della propria struttura organizzativa, diretta ad assicurare che i servizi di detta società siano strumentali alle finalità istituzionali e alle priorità politiche e operative del Ministero, nonché coerenti con la disciplina applicabile a ENIT, fermo restando il rispetto del principio di trasparenza e prevenzione della corruzione, la corretta individuazione delle responsabilità, la conformità alla normativa di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali in materia, l'efficiente gestione delle risorse economiche e l'efficace razionalizzazione della spesa.
4. Per il tramite del sistema di monitoraggio e nell'ambito del processo informativo di cui al precedente comma 2, anche mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al successivo articolo 11, il Ministero verifica altresì che l'attività prevalente della società sia svolta in favore del Dicastero, ossia, che almeno l'80% del volume di affari di ENIT sia riconducibile a rapporti negoziali instaurati con lo stesso.

Art. 2

Modalità generali di attuazione del controllo analogo

1. Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, il controllo analogo è esercitato dal Ministero per il tramite della Direzione Generale della Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo che ne assume la responsabilità ("**Direzione Controllante**").
2. Il controllo analogo di cui al presente articolo è finalizzato alla verifica:
 - a. degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, al fine di garantire che, nel perseguimento dell'interesse pubblico, la società attui una gestione improntata ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
 - b. della coerenza complessiva dell'azione di ENIT con gli obiettivi e le prescrizioni stabilite nelle direttive del Ministero e nei piani delle attività approvati. A tal fine è oggetto di valutazione il grado di realizzazione degli obiettivi affidati e la qualità dei servizi resi, nonché gli eventuali scostamenti rispetto ai target previsti, tenuto comunque conto di



MINISTERO
DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

eventuali criticità intervenute nella loro realizzazione e tempestivamente comunicate al Ministero.

3. Il controllo analogo nelle forme di cui al comma 2 si articola, temporalmente e logicamente, nei seguenti momenti:
 - (a) **controllo ex ante**, allo scopo di accertare a monte la sostenibilità della programmazione economico-finanziaria e di verificare la congruenza dei piani e dei programmi, nonché degli atti negoziali, delle determinazioni e più in generale dei principali fatti di gestione della Società rispetto agli atti di indirizzo emanati dal Ministero;
 - (b) **controllo concomitante**, allo scopo di monitorare le attività economico-gestionali della Società in termini di funzionalità al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - (c) **controllo ex post**, allo scopo di verificare la correttezza amministrativo-contabile, nonché di accertare l'efficacia, efficienza ed economicità della gestione della Società, ivi inclusa la sostenibilità economico-finanziaria della stessa nel tempo.
4. La Società è tenuta a trasmettere alla Direzione Controllante la documentazione utile e necessaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo, la quale deve risultare coerente con gli atti di indirizzo adottati dal Ministero.
5. Qualora si verificassero eventi straordinari che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della Società, anche con riguardo ai servizi erogati in favore del Ministero, ENIT è tenuta ad informare tempestivamente la Direzione Controllante, relazionando sugli stessi.
6. La Direzione Controllante può chiedere alla Società documentazione integrativa tesa a fornire ulteriori dettagli sull'attività economico-finanziaria e amministrativa-gestionale. Qualora vengano richiesti documenti o specifiche integrative, ENIT deve dare riscontro entro 20 (venti) giorni lavorativi.
7. A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà della Direzione controllante di richiedere la documentazione di cui alla presente direttiva con tempistiche abbreviate comunque non prima di entro 10 (dieci) giorni lavorativi.
8. Allo scopo di orientare alla massima tempestività e trasparenza i flussi di comunicazione tra Società e Direzione Controllante relativi a dati, informazioni e documenti necessari ai fini dell'esercizio del controllo analogo, l'organizzazione di ENIT e il sistema premiante e incentivante per dirigenti e personale della Società sono adeguati a tale obiettivo.
9. Gli atti soggetti a controllo *ex ante* sono trasmessi dalla Società tramite PEC e sottoposti all'approvazione preventiva della Direzione Controllante. I termini di pronuncia si differenziano come segue:
 - a) 30 (trenta) giorni per gli atti a maggiore rilevanza strategica: piani triennali e annuali delle attività, piani finanziari e industriali, budget annuale e pluriennale, atti di amministrazione straordinaria, modifiche statutarie, piani di assunzione.
 - b) 15 (quindici) giorni per tutti gli altri atti soggetti a controllo preventivo.Resta inteso che, in caso di richiesta di integrazioni documentali, i termini di cui alle lettere a) e b) sono sospesi dalla data della richiesta sino al ricevimento della documentazione.
10. Le comunicazioni e flussi informativi sono gestiti con le modalità indicate al successivo art. 11.
11. La presente Direttiva non comporta automatica decadenza, sospensione o inefficacia degli atti già adottati. In applicazione del principio di continuità dell'azione amministrativa e della regola



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

del *tempus regit actum*, essa non produce effetti retroattivi. Conseguentemente, gli atti, i regolamenti e i piani già approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società alla data di sottoscrizione della presente Direttiva si intendono pienamente validi ed efficaci e continuano a produrre i propri effetti fino alla loro naturale scadenza ovvero sino a espressa modifica o revoca.

Art. 3

Controllo ex ante

1. La Direzione Controllante esercita il controllo preventivo sulla seguente documentazione afferente:
 - a) il piano triennale e il piano annuale delle attività svolte da ENIT;
 - b) i piani finanziari e industriali;
 - c) il budget annuale e pluriennale;
 - d) i regolamenti afferenti ai criteri e alle modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione;
 - e) il Piano delle assunzioni a qualsiasi titolo, la pianta organica, i provvedimenti programmatici relativi al reclutamento del personale, in conformità al disposto dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
 - f) i regolamenti afferenti ai criteri e alle modalità di reclutamento per dare corso e attuare le assunzioni di personale a tempo determinato e/o indeterminato, sia di livello dirigenziale, sia di livello non dirigenziale, in coerenza con la dotazione organica e i fabbisogni di cui al punto precedente;
 - g) le variazioni dell'organigramma aziendale, limitatamente ai casi in cui comportino un ampliamento delle posizioni organizzative da ricoprire mediante assunzioni di personale;
 - h) le alienazioni patrimoniali di importo pari o superiore ad € 100.000,00;
 - i) la contrazione di prestiti, mutui e di altre forme di finanziamento superiori ad € 5.000.000,00;
 - j) atti di amministrazione straordinaria;
 - k) eventuali modifiche statutarie;
 - l) tutti gli atti e i provvedimenti societari a carattere strategico, di pianificazione e di natura programmatica, anche allo scopo di verificare la congruenza dei piani e dei programmi della Società agli atti di indirizzo adottati dal Ministero;
 - m) ogni altro atto avente natura regolamentare adottato dalla Società;
 - n) l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
 - o) gli atti di programmazione degli acquisti di beni e servizi ex art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - p) i contratti di consulenza e i contratti con soggetti terzi per prestazioni intellettuali e professionali di importo superiore ad euro 140.000,00.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione di una partecipazione è trasmesso, oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, contestualmente anche alla Direzione Controllante.
3. I documenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono trasmessi ai sensi dell'articolo 11.



Art. 4

Controllo concomitante

1. Al fine di garantire il controllo gestionale concomitante da parte della Direzione Controllante la Società deve:
 - a) stabilire una efficace e continuativa collaborazione con la medesima Direzione;
 - b) comunicare gli ordini del giorno relativi alle convocazioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee, nonché trasmettere i verbali del Consiglio di Amministrazione e quelli concernenti le deliberazioni adottate dalle medesime Assemblee;
2. Ai fini del monitoraggio, la Società comunica alla Direzione Controllante le risultanze della situazione economico-finanziaria e di quella amministrativo-gestionale, evidenziando eventuali criticità e/o scostamenti, e proponendo eventuali azioni correttive, al fine di consentire l'accertamento dello stato di attuazione dei programmi, nonché di indicare eventuali ulteriori azioni da intraprendere, nel rispetto di quanto statuito dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero.
3. In particolare, la Società è tenuta a presentare una reportistica periodica e aggiornata sulla propria situazione economico-finanziaria, comprensiva dei principali indicatori di gestione, dell'andamento dei costi e dei ricavi, nonché di ogni ulteriore elemento utile a consentire il monitoraggio dell'equilibrio economico e della sostenibilità finanziaria. Le modalità, la tempistica e i contenuti della suddetta reportistica sono definiti più dettagliatamente al successivo articolo 6.
4. In caso di criticità e/o scostamenti, nell'ambito della reportistica di cui al precedente comma 3, la Società è tenuta a dettagliare la natura delle criticità riscontrate, lo scostamento rispetto al budget, le analisi e le valutazioni sulle relative cause, nonché le azioni correttive da attuare.
5. Ai fini dell'esercizio del controllo gestionale concomitante di cui al presente articolo, nonché per garantire il coordinamento informativo e l'unitarietà dell'azione amministrativa, la Società è tenuta a trasmettere alla Direzione Controllante, a titolo informativo e successivamente alla propria adozione, tutta la documentazione inviata alla Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti – ai sensi della Determinazione n. 112 dell'11 luglio 2024, nel rispetto delle medesime modalità e tempistiche previste per la trasmissione alla Corte stessa.

Art. 5

Controllo ex post

1. La Direzione Controllante effettua il controllo *ex post* sull'operato della Società allo scopo di verificare l'efficienza e l'efficacia della gestione economico-finanziaria e della situazione amministrativo-gestionale di ENIT, attraverso l'analisi e la valutazione della situazione economico-finanziaria e dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati.
2. L'attività di controllo economico-finanziario *ex post* è esercitata, tra gli altri, sotto forma di verifica dei seguenti principali documenti contabili:
 - (a) situazione economico/patrimoniale al 30 giugno e proiezione al 31 dicembre;
 - (b) bilancio d'esercizio;



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

- (c) fatturazione attiva e passiva della società, corredata delle informazioni e della documentazione utili a rendere evidenti, chiari e leggibili i riferimenti contrattuali, le linee di attività cui è riferita, le correlazioni gestionali tra fatture attive e passive;
- (d) le dichiarazioni fiscali presentate dalla Società.

Per la documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano, resta inteso che la validità giuridica è esclusivamente riferita ai documenti originali. Tuttavia, al fine di agevolare le necessarie verifiche istruttorie, essa deve essere corredata da una copia di cortesia con traduzione in lingua italiana.

I documenti di cui alle lettere (a) e (b) contengono in dettaglio le seguenti voci:

- i. ripartizione del valore della produzione per linee di attività;
 - ii. composizione dei costi;
 - iii. composizione dei costi di struttura e delle spese generali;
 - iv. dettagli dei costi del personale.
- 3. In relazione alla situazione amministrativo-gestionale, la Società è tenuta a fornire una reportistica ai sensi del successivo articolo 7.
 - 4. La Direzione Controllante vigila, altresì, sulla conformità dell'azione della Società a quanto stabilito dal *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e, in particolare, sul rispetto delle seguenti condizioni stabilite dalla legge, ossia:
 - a. oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è generato dallo svolgimento dei compiti a essa affidati dal Ministero;
 - b. l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture ad opera della Società deve avere luogo nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, in linea con quanto statuito dal Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023);
 - c. il rispetto della normativa in materia di trasparenza, ai sensi del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché della normativa in materia di prevenzione della corruzione (l. 190 del 2012, e successive modifiche e integrazioni), il cui conseguimento impone alla Società di disporre di un adeguato sistema di compliance, nonché l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo integrato, coerente con il ciclo di performance ascrivibile alla Società;
 - d. il rispetto della normativa in materia di responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. n. 231/2001;
 - e. il rispetto della normativa relativa alla inconferibilità e al divieto di cumulo di conferimenti di incarichi previsti dal d.lgs. n. 39/2013.
 - 5. Il format e le modalità di vigilanza e monitoraggio del rispetto della normativa di cui al presente articolo sono stabiliti dalla Direzione Controllante, anche in raccordo con la Società. ENIT S.p.A., anche al fine di agevolare l'accesso alle informazioni necessarie all'espletamento delle attività di controllo, provvede alla compilazione dei format predisposti dal Ministero.
 - 6. format e le modalità di vigilanza e monitoraggio del rispetto della normativa di cui al presente articolo sono definiti dalla Direzione Controllante, anche in raccordo con la Società. ENIT S.p.A., al fine di facilitare l'accesso alle informazioni necessarie per l'esercizio delle attività di controllo, provvede alla compilazione dei format predisposti dal Ministero.



Art. 6

Reportistica sulla situazione economico-finanziaria

1. ENIT predispone e inoltra al Ministero, entro il mese di agosto di ogni anno per il primo semestre ed entro il mese di febbraio di ogni anno relativamente al secondo semestre, una relazione semestrale relativa:
 - a. all'attuazione dei piani adottati dalla Società (piani annuali, triennali e industriali), nonché sull'operato di ENIT rispetto alle attività svolte in territorio estero, ivi inclusi i profili di fiscalità internazionale. Tale relazione dovrà contenere lo stato di attuazione degli obiettivi aziendali, con evidenziate e analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget e le azioni correttive da attuare;
 - b. alla ripartizione tra affidamenti *in house* ed *extra house* contenenti l'indicazione dei corrispettivi totali derivanti da convenzioni o contratti sottoscritti con soggetti pubblici o privati terzi, anche in formato tabellare.
2. ENIT è tenuta a dotarsi di un sistema di monitoraggio che consenta un adeguato e sistematico flusso informativo sulle dinamiche economico-finanziarie dell'anno in corso e che consenta la predisposizione, con cadenza semestrale, della seguente reportistica che la Società è tenuta a fornire alla Direzione Controllante:
 - a. report semestrali sulla liquidità (ivi inclusi i flussi di cassa articolati per voci di spesa e gli estratti di tutti i conti correnti intestati ad ENIT);
 - b. report semestrali sulle variazioni della consistenza dello stato patrimoniale attivo e passivo della Società;
 - c. report semestrali sui costi ripartiti per centri di costo analitici, e sui ricavi maturati nel periodo.
3. Report semestrali sui pagamenti effettuati in relazione agli approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture, corredati dalle relative fatture. Per le fatture redatte in lingua diversa dall'italiano, resta inteso che la validità giuridica è esclusivamente riferita ai documenti originali. Tuttavia, al fine di agevolare le necessarie verifiche istruttorie, la documentazione deve essere accompagnata da una copia di cortesia con traduzione in lingua italiana.
4. ENIT è, altresì, tenuta a fornire report semestrali sullo stato degli adempimenti in materia di fiscalità nazionale per consentire l'accertamento e il controllo sul corretto assolvimento dei relativi adempimenti.
5. Il format e le modalità di rendicontazione dei dati economici di cui al presente articolo sono definiti dalla Direzione Controllante, anche in raccordo con la Società. ENIT S.p.A., al fine di facilitare l'accesso alle informazioni necessarie per l'esercizio delle attività di controllo, provvede alla compilazione dei format predisposti dal Ministero.

Art. 7

Reportistica Amministrativo-gestionale

1. ENIT è tenuta a inviare con cadenza almeno semestrale una reportistica sulla situazione amministrativo-gestionale che deve fornire un quadro:
 - a. degli indicatori di efficacia, intesi come rapporto tra obiettivo assegnato e risultato raggiunto;



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

- b. degli indicatori di efficienza, intesi come rapporto tra risorse impiegate espresse in termini di costi ed il risultato raggiunto;
 - c. delle assunzioni effettuate, nel rispetto dei livelli autorizzativi sopra richiamati e dei rapporti di collaborazione instaurati nel semestre precedente;
 - d. delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti in termini di efficientamento gestionale e contenimento dei costi;
2. Il format e le modalità di rappresentazione dei fatti amministrativo-gestionali di cui al presente articolo sono definiti dalla Direzione Controllante, anche in raccordo con la Società. ENIT S.p.A., al fine di facilitare l'accesso alle informazioni necessarie per l'esercizio delle attività di controllo, provvede alla compilazione dei format predisposti dal Ministero.

Art. 8

Attività estera

1. Tutti gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, nonché tutta la documentazione che deve essere resa disponibile ai sensi degli stessi, devono essere intesi come riferiti anche all'attività di ENIT S.p.A. svolta all'estero.
2. Con specifico riguardo alle attività di cui al comma precedente, la Società è, altresì, tenuta a fornire report semestrali sullo stato degli adempimenti in materia di fiscalità internazionale con esplicito riferimento alle attività svolte in territorio estero.
3. Anche al fine di garantire un'adeguata e tempestiva comunicazione, nonché un efficace monitoraggio da parte del Ministero dei risultati e delle performance economico-finanziarie di ciascun ufficio di rappresentanza estero della Società, con particolare riguardo all'individuazione delle eventuali criticità e alla definizione delle correlate azioni correttive, si svolgeranno, con cadenza almeno semestrale, incontri periodici tra un delegato della Direzione Controllante e un referente del controllo di gestione delle sedi di rappresentanza estere, nominato dalla Società.
4. Il format e le modalità di rappresentazione dei risultati e delle performance economico-finanziarie di ciascun Ufficio di rappresentanza estero della Società, di cui al presente articolo, sono stabiliti dalla Direzione Controllante, anche in raccordo con la Società. ENIT S.p.A., anche al fine di agevolare l'accesso alle informazioni necessarie all'espletamento delle attività di controllo, provvede alla compilazione dei format predisposti dal Ministero.

Art. 9

Controlli ispettivi

1. La Direzione Controllante può effettuare presso gli uffici della ENIT, verifiche documentali volte ad accertare la regolarità delle attività gestionali, avendo riguardo a non generare indebite ingerenze con le attribuzioni gestionali e di controllo di competenza degli organi societari, nonché per accertare la correttezza dell'attività estera, anche con riferimento ai profili di fiscalità internazionale.
2. In caso di controlli ispettivi, è redatto apposito verbale recante i riscontri effettuati.
3. Qualora emergano rilevanti inadempimenti o criticità tali da compromettere gli equilibri economici e finanziari della Società, la Direzione Controllante richiede alla Società medesima



Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

formale informativa, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti e per adottare le necessarie misure correttive volte alla rimozione delle criticità riscontrate. Qualora le spiegazioni fornite o le misure adottate dalla Società risultino insufficienti o non idonee a superare le criticità rilevate, la Direzione Controllante provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 10

Gruppo di lavoro per il controllo analogo. Composizione e competenze

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo analogo, la Direzione Controllante si avvale del supporto di un apposito Gruppo di lavoro per il controllo analogo (anche solo "Gruppo di lavoro") per monitorare le aree di competenza oggetto delle attività di cui alla presente Direttiva.
2. Il Gruppo di lavoro assicura il supporto alla Direzione Controllante nell'attuazione del controllo analogo.
3. Il Gruppo di lavoro è diretto dal Direttore Generale della Direzione Controllante, che ne assume le funzioni di Coordinatore. Esso è composto complessivamente da tre membri, incluso il Coordinatore con facoltà di individuazione di ulteriori membri supplenti, nominati con decreto del Segretario Generale su proposta del medesimo Direttore Generale. Il Gruppo di lavoro resta in carica per due anni. Gli ulteriori due componenti e relativi eventuali supplenti sono individuati tra il personale, a diverso titolo operanti presso il Ministero, tenendo conto delle rispettive professionalità e delle attività di competenza.
4. Il Gruppo di lavoro si riunisce in via ordinaria secondo un calendario annuale stabilito dal Coordinatore all'inizio di ciascun anno, nonché, in via straordinaria, ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario.
5. ENIT S.p.A., al fine di collaborare al corretto svolgimento delle attività di controllo analogo e in coerenza con il calendario delle riunioni e con le questioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione, può richiedere per iscritto al Coordinatore la convocazione straordinaria del Gruppo di lavoro per la trattazione di specifiche tematiche ritenute necessarie. Il Coordinatore provvede alla convocazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta;
6. Le sedute del Gruppo di lavoro sono convocate dal Coordinatore mediante comunicazione a tutti i partecipanti contenente l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della data stabilita, salvi i casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno.
7. Il Gruppo di lavoro si riunisce in presenza, presso la sede del Ministero del Turismo, o in modalità videoconferenza. Nel caso in cui la riunione debba svolgersi in modalità videoconferenza, il Ministero del Turismo assicura il necessario supporto tecnico.
8. Il Gruppo di lavoro è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipino a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione e la valutazione degli argomenti. In tal caso, la riunione del Gruppo di lavoro si considera tenuta nel luogo dove si trova il Coordinatore.
9. Il Gruppo di lavoro redige, per ciascuna riunione, apposito verbale in forma sintetica, recante l'indicazione dei partecipanti, degli argomenti trattati, delle determinazioni assunte e delle



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

eventuali posizioni difformi. Per gli adempimenti di competenza, copia del verbale è trasmessa, entro tre giorni dalla riunione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al Segretariato Generale del Ministero del Turismo, alla Direzione Controllante e a ENIT S.p.A. Per tali attività verrà incaricato un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante.

10. Il Gruppo di lavoro, al fine di assicurare un efficace raccordo tecnico-amministrativo e informativo tra il Ministero del Turismo ed ENIT S.p.A., nonché di favorire, la tempestiva ed efficace attuazione delle attività e degli adempimenti conseguenti alle determinazioni assunte, si avvale altresì del supporto del Dirigente Responsabile dell'Unità di Rendicontazione di ENIT S.p.A., o di un suo delegato. Il medesimo partecipa alle sedute del Gruppo di lavoro, senza diritto di voto.
11. Il Gruppo di lavoro, anche per le attività di segreteria si avvale, con funzioni di supporto, delle strutture del Ministero del Turismo, per le attività istruttorie propedeutiche ai controlli di rispettiva competenza in base ai rispettivi atti organizzativi ministeriali.
12. Si precisa che, per lo svolgimento dei propri compiti, per le attività di segreteria, ivi comprese la convocazione delle sedute, redazione e trasmissioni dei verbali, o qualsiasi altra attività connessa direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui alla presente direttiva, non si percepisce alcun emolumento, rimborso spese, indennità, gettone o compenso comunque denominato.

Art. 11

Comunicazioni e processo informativo

- 1) Il flusso informativo tra il Ministero del Turismo e la Società avviene esclusivamente mediante corrispondenza trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti indirizzi istituzionali:
 - Per il Ministero del Turismo, è individuato quale Referente il Direttore della Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo, Dott. Federico Amedeo Lasco, PEC: dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it;
 - Per la Società ENIT S.p.A., è individuato quale Referente il Direttore Generale, Dott.ssa Elena Nembrini, PEC: enitspa@cert.enit.it.
- 2) Le comunicazioni effettuate agli indirizzi PEC indicati si intendono validamente perfezionate ai fini procedurali alla data di avvenuta consegna risultante dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del sistema di posta elettronica certificata.
- 3) Ogni eventuale variazione dei Referenti o degli indirizzi PEC sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra Parte.
- 4) Le modifiche avranno effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
- 5) La Direzione Controllante, ai fini di garantire efficacia ed efficienza del flusso informativo, si riserva di richiedere alla Società la progettazione e l'implementazione di un'apposita piattaforma digitale, anche valorizzando le opportunità di interoperabilità tra strumenti gestionali già in uso presso il Ministero e la Società.

Art. 12

Approvazione della Direttiva

1. Dall'attuazione della presente Direttiva non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La presente Direttiva è trasmessa ai competenti Organi di controllo per la registrazione e gli adempimenti di competenza, ove prevista.
4. Gli obblighi derivanti dalla presente direttiva decorrono dalla data di comunicazione alla Società ENIT S.p.A., da parte della Direzione controllante, degli esiti del controllo da parte dei competenti Organi di controllo, nonché dalla conseguente pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore Generale

Federico A. Lasco

*documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005*

Firmato digitalmente da

**FEDERICO AMEDEO
LASCO**

C = IT
Data e ora della
firma: 09/07/2026
14:32:06